



Istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I – Normativa

Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma, 13/06/2008

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e, p.c.

Direzione Centrale sviluppo
organizzativo e formazione
Struttura Informatica

Ai Dirigenti Generali Centrali
e Compartimentali

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

NOTA OPERATIVA N. 26

OGGETTO: Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore a 40 anni.

Il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati da questo Istituto è determinato dalla sommatoria dell'aliquota inerente gli anni maturati dall'iscritto alla data del 31 dicembre 1992 con quella relativa al valore differenziale tra quella maturata alla cessazione e quella riferita alla medesima data del 31 dicembre 1992, nei limiti dell'aliquota massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva; gli anni eventualmente eccedenti non incidono nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992.

Tale modalità di calcolo può essere sfavorevole per coloro che cessano dal servizio con un'anzianità contributiva maggiore a 40 anni di servizio.

Al fine di non penalizzare gli iscritti che si trovano in questa situazione, si ritiene necessario effettuare un duplice calcolo di pensione ed in particolare:

- uno derivante dall'importo spettante all'interessato considerando nella "quota a" di pensione l'intera anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e nella "quota b" l'anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 limitata al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva;
- l'altro relativo all'importo spettante all'interessato considerando nella "quota b" di pensione l'intera anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 e nella "quota a" di pensione solo gli anni necessari al raggiungimento di un'anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni.

L'importo da porre in pagamento è quello relativo alla pensione più favorevole risultante dal duplice calcolo.

Si invitano, pertanto, le Sedi a definire le pensioni in via di liquidazione secondo le istruzioni operative riportate nella seguente nota; per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le Sedi sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall'articolo 26 della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.

La struttura informatica, cui la presente è trasmessa per conoscenza, provvederà a modificare le funzionalità informatiche secondo quanto riportato nella presente nota.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo GALA

f.to Dr. Costanzo Gala